



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

ESAMI DI STATO

2016/17

CORPO ISPETTIVO

SITO USR PIEMONTE

www.istruzioneepiemonte.it

www.istruzioneepiemonte.it



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Direzione Generale Regionale

Articoli

cerca nel sito



HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO CONTATTI

AREA RISERVATA
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE



AREE TEMATICHE

AREA SERVIZI

INVALSI

DGR Comunica ...

- Comunicazioni alle scuole
- Personale docente
- Dirigenti Scolastici
- Personale ATA
- Famiglie
- Studenti
- Personale amministrazione

Archivio mensile

Archivio mensile

Seleziona mese

Ti trovi in: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

CCNL Area V della dirigenza scolastica del 15.07.2010 – Punteggio per fasce di complessità scuole regione Piemonte a.s. 2016/2017

MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0004820.26-05-2017

TABELLA PUNTEGGI 2016 2017

26 maggio 2017 | Categorie: Comunicazioni alle Scuole | letto 265 volte

Adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018

AVVISO DEL 24/05/17: in riferimento alla nota ministeriale prot.n. 5371/17 concernente l'adozione dei libri di testo per l'A.S. 2017/2018, il M.I.U.R. comunica che in data 22 maggio 2017 è stato siglato un protocollo di intesa tra il MIUR e AIE – Associazione Italiana Editori – finalizzato, tra l'altro, alla rilevazione dei dati connessi con le adozioni dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche.

nota prot.n. 5629/2017 "Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2017/2018. Comunicazione dati adozionali"

AVVISO DEL 17/05/17: Il M.I.U.R., con comunicazione prot.n. 5371 del 16/05/2017, fornisce indicazioni per l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018.

17 maggio 2017 | Categorie: Comunicazioni alle Scuole, Famiglie | Tags: Libri di testo | letto 1.968 volte

Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio a.s. 2016/17 – Individuazione del coordinatore delle attività.

MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0004404.15-05-2017

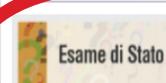
15 maggio 2017 | Categorie: Comunicazioni alle Scuole | letto 386 volte

Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio a.s. 2016/17

MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALE(U).0004181.10-05-2017

Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE



SITO USR PIEMONTE

Esame di Stato anno scolastico 2016/17 « Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Windows Internet Explorer

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=30208

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Esame di Stato anno scolastico 2016/17 « Ministe...

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Direzione Generale Regionale

cerca nel sito

HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO CONTATTI

AREA RISERVATA
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE

Concorso
Docenti 2016
USR Piemonte

AREE TEMATICHE

AREA SERVIZI

INVALSI

DGR Comunica ...
Comunicazioni alle scuole
Personale docente
Dirigenti Scolastici
Personale ATA
Famiglie
Studenti

Ti trovi in: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte >Esame di Stato anno scolastico 2016/17

Esame di Stato anno scolastico 2016/17

Esame di Stato **PRIMO CICLO**
Anno scolastico 2016 / 2017

Esame di Stato **SECONDO CICLO**
Anno scolastico 2016/ 2017

◆ Gruppi di supporto

◆ FAQ

◆ Confronta le ordinanze

◆

Consultazione rapida delle Note pubblicate sul sito dell'U.S.R. relative all'Esame di Stato

◆ Archivio anni precedenti

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Piano Nazionale di Formazione USR Piemonte

Sistema Nazionale di Valutazione

Internet | Modalità protetta: disattivata

100%

08:49
13/06/2017

SITO USR PIEMONTE

www.istruzioneepiemonte.it

CONFRONTA LE ORDINANZE



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Direzione Generale Regionale

Articoli



HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO CONTATTI

Ti trovi in: **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte >Esame di Stato a.s. 2016/17 – Confronta le Ordinanze**

Esame di Stato a.s. 2016/17 – Confronta le Ordinanze

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ordinanza n. 252 del 19 aprile 2016

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Anno scolastico 2015/2016.

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha sostituito i primi due periodi dell'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ordinanza n. 257 del 4 maggio 2017

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – [Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.](#)

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con pro-pria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008

Internet | Modalità protetta: disattivata

SITO USR PIEMONTE

www.istruzioneepiemonte.it

FAQ



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Direzione Generale Regionale

Articoli



HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO CONTATTI

AREA RISERVATA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE



AREE TEMATICHE

AREA SERVIZI

INVALSI

DGR Comunica ...

- Comunicazioni alle scuole
- Personale docente
- Dirigenti Scolastici
- Personale ATA
- Famiglie
- Studenti
- Personale amministrazione

Archivio mensile
Archivio mensile

Seleziona mese

Archivio Comunicazioni alle Scuole

Albo

Comunicati Stampa

Ti trovi in: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte >Esami di Stato 2016/17 – FAQ

Esami di Stato 2016/17 – FAQ

I CICLO

- Chi deve compilare la scheda di certificazione delle competenze di cui alla C.M. 3 del 2015 ?
- Se la classe è una classe-campione per le rilevazioni nazionali è previsto l'intervento dell'osservatore esterno durante gli Esami di stato?
- Nel caso di un docente commissario che deve assentarsi per un breve periodo durante gli Esami di stato cosa succede?
- La scelta della scuola in cui effettuare gli esami per i candidati esterni a chi compete?
- L'allievo disabile con PEI e programmazione differenziata, che consegue il solo attestato di credito formativo deve essere presente a tutte le prove?

II CICLO

- È possibile inserire in Commissione d'esame un docente di sostegno come membro aggiunto per tutta la durata dei lavori? Quali i criteri per la sua nomina?
- Se il PDP prevede per un DSA delle misure dispensative per la lingua straniera, è possibile prevederle in sede di Esame di stato?
- Tra i candidati da esaminare c'è un allievo con DSA che ha la dispensa per le lingue straniere. Questa dispensa è estendibile anche al latino e al greco?
- Sono previste misure compensative o dispensative per i candidati con BES?
- Se un candidato non supera l'esame di Stato è possibile avvertirlo prima della pubblicazione degli esiti?



Internet | Modalità protetta: disatt

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 425/1997
- Legge 1/2007
- DPR 323/98

- DM 10/2015: regolamento svolgimento seconda prova
- DM 41/2017: Individuazione materie oggetto seconda prova
- DM 319/2015: Costituzione aree disciplinari
- OM 257/2017: Ordinanza Esami di Stato

PROVE SCRITTE

NORMATIVA PER LE PROVE SCRITTE

PRIMA PROVA SCRITTA (ART. 17 c. 1 O.M. 257/2017):

DM 139 DEL 23 APRILE 2003

SECONDA PROVA SCRITTA (ART. 18 c. 1 O.M. 257/2017):

DM 10 DEL 29 GENNAIO 2015

TERZA PROVA SCRITTA (ART. 19 c. 1 O.M. 257/2017):

DM 429 DEL 20 NOVEMBRE 2000

PROVE SCRITTE DATE

Prima prova scritta: **21 giugno 2017**

Seconda prova scritta: **22 giugno 2017**

Terza prova scritta: **26 giugno 2017**

Quarta prova scritta (licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese): **27 giugno 2017**

Quarta prova ESABAC: **28 giugno 2017** (Nota MIUR 16.05.2017, prot. n. 5358)

PRIMA PROVA SCRITTA

A NORMATIVA INVARIATA:

- sfoltimento dei documenti a supporto delle tracce;
- possibilità di trovare documenti allegati alla traccia C (tema storico);
- nei criteri di valutazione vanno valorizzate le competenze (NO prova compilativa).

SECONDA PROVA SCRITTA / 1

Le norme specifiche per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nel DM 10/2015.

La **durata complessiva è di 6 ore** salvo diversa specifica previsione.

Negli istituti tecnici e professionali e nei licei artistici, musicali e coreutici la prova tiene conto della **dimensione tecnico-pratica e laboratoriale**.

SECONDA PROVA SCRITTA/2

Nei licei artistici: durata max 3 gg., per 6 ore al giorno, con esclusione del sabato

Nei licei musicali:

I[^] parte: 1 g. max 6 ore secondo una delle quattro tipologie

II[^] parte: giorno successivo, max 20 minuti prova strumento

Nei licei coreutici:

I[^] parte: 1 g. max 6 ore

Esibizione collettiva : max 2 ore

Relazione accompagnatoria: max 4 ore

II[^] parte: giorno successivo, max 10 minuti per candidato con esibizione individuale.

AVVERTENZE PER I LICEI MUSICALI E COREUTICI

ART. 18, COMMA 6

NEW

Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 5 del D.M. 29/1/2015, n.10, con decisione motivata del Presidente, la seconda parte della seconda prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. **Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).**

AVVERTENZE PER IL LICEO LINGUISTICO

IL CANDIDATO È TENUTO A SVOLGERE LA PROVA PER UNO SOLO DEI TESTI PROPOSTI (brano con 10 domande di comprensione del testo + composizione di 300 parole a scelta fra due):

A - ATTUALITÀ

B - STORICO - SOCIALE

C - LETTERATURA

D – ARTISTICO

SE NELLA CLASSE/COMMISSIONE CI SONO STUDENTI CHE HANNO LA PRIMA LINGUA STRANIERA DIVERSA, SONO FORNITE LE PROVE NELLE LINGUE CORRISPONDENTI.

AVVERTENZE PER I CORSI A INDIRIZZO LINGUISTICO

Per i licei internazionali che mantengono il **previgente ordinamento**, il candidato è tenuto a svolgere, nella lingua straniera indicata (non più a scelta), in alternativa:

- La prova di **composizione** su uno dei temi
oppure
- la prova di **comprensione, riassunto e produzione** su uno dei testi proposti.

AVVERTENZE PER I LICEI SCIENTIFICI

ART.18 - COMMA 8

NEW

Ai fini dello svolgimento della **seconda prova scritta nei licei scientifici**:

- **è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic System);**
- **è vietato l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica;**
- **per consentire il controllo i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla Commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.**

AVVERTENZE PROVE COMBinate

Per alcuni indirizzi di studio **dell'istruzione PROFESSIONALE o TECNICA** verranno fornite **prove appartenenti ad indirizzi assimilabili** in modo da consentire agli allievi lo svolgimento di prove coerenti con i piani di lavoro svolti.

In questo caso nella prova sarà presente una pagina di avvertenze.

Il Presidente della Commissione dovrà verificare che i candidati di ciascuna classe ricevano e svolgano la prova d'esame coerente al percorso di studio seguito.

TERZA PROVA

ART. 19 - COMMA 3 O.M. 257/2017

«Nella terza prova **possono essere coinvolte non più di cinque discipline**, come previsto dall'art. 3 comma 2 D.M. 20/11/2000, n. 429, purché sia presente in Commissione personale docente fornito di titolo, ai sensi della vigente normativa.»

LINGUA STRANIERA NELLA TERZA PROVA

Nei **licei linguistici e nei corsi del settore economico dell'istruzione tecnica**, nei quali la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o **le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline**

Negli **altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche**, la lingua straniera. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429/2000

Nel caso in cui la Commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda, quindi, al **solo accertamento della conoscenza linguistica**, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 429/2000.

UTILIZZO DI STRUMENTI PER LE PROVE SCRITTE

ART. 18 - COMMA 7 O.M. 257/2017

Negli istituti che metteranno a disposizione i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di Internet), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del **CAD**.

E' opportuno che tutti i candidati eseguano la prova secondo **le medesime modalità operative**.

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE / 1

ART. 20 - COMMA 1 O.M. 257/2017

La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero di candidati da esaminare.**

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/2

ART. 20 - COMMA 5 O.M. 257/2017

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, **per tutti i candidati di ciascuna classe**, il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui, escludendo dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/3

ART. 20 - COMMA 7 O.M. 257/2017

Le Commissioni possono procedere alle correzioni della prima e seconda prova scritta anche operando **per aree disciplinari secondo il D.M. 319 del 29 maggio 2015.**

Per i corsi sperimentali di precedente ordinamento vale il DM 358/98.

CLIL

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- O.M. 257 del 4 maggio 2017
- Norme transitorie a.s. 2014/2015
(Nota prot. n. 4969 del 25 luglio 2014)

SECONDA PROVA

La seconda prova non potrà essere svolta in LS

La DNL, veicolata in Lingua Straniera, potrà essere oggetto di esame nella **TERZA PROVA SCRITTA** e nel **COLLOQUIO**.

TERZA PROVA SCRITTA

la scelta della tipologia e dei contenuti dovrà essere coerente con il documento del C.d.C.

COLLOQUIO

potrà essere anche in lingua straniera, qualora il docente DNL sia membro interno della Commissione

DOCENTE DNL DESIGNATO COME MEMBRO INTERNO

Gli studenti dovranno essere messi in condizione di **valorizzare il lavoro svolto durante l'anno.**

Quesiti in LS nella
III prova +
Domande in LS
nel colloquio

Quesiti in italiano
nella III prova +
domande in LS nel
colloquio
o viceversa

Tutte le prove
in italiano

DOCENTE DELLA DISCIPLINA DNL DESIGNATO COME MEMBRO ESTERNO

Gli studenti dovranno essere messi in condizione di **valorizzare il lavoro svolto durante l'anno:**

se il docente ha
competenza linguistica
certificata e/o collabora
con il docente di LS



quesiti in LS nella III prova,
ma domande in italiano
nel colloquio

se il docente non ha
competenza linguistica
certificata e/o non c'è il
docente di LS



tutte le prove saranno
svolte in italiano

IN OGNI CASO:

- si dovrà tener conto di quanto indicato nel Documento del 15 maggio, in quanto è possibile che il **programma** svolto sia stato **ridotto** proprio a causa dell'uso della lingua straniera;
- se la III prova viene svolta in italiano, resta valido l'obbligo di **verificare la conoscenza della lingua straniera** nell'ambito della terza prova, secondo le modalità indicate nel D.M. 429/2000.

SE LA DNL È OGGETTO DELLA SECONDA PROVA

- lo scritto sarà in italiano, ma **la griglia di correzione** dovrà tener conto di quanto specificato nel Documento del 15 maggio;
- sarà possibile **interrogare nella lingua straniera all'orale, ma solo se il docente che insegna la disciplina è membro interno.**

ESABAC

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DM 95/2013

O.M. N.257/17

La 4[^] prova scritta dell'Esame di Stato
si svolgerà
il 28 giugno 2017
(nota MIUR n.5358 del 16 maggio 2017)

OPERAZIONI DURANTE L'ESAME

- Si attribuisce il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, poi si determina la **media dei punti** (punteggio complessivo della terza prova scritta).
- Ai fini ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il **punteggio relativo alla prova orale** di lingua e letteratura francese.
- Ai fini del Baccalauréat, il punteggio della prova di lingua e letteratura **francese** deriva dalla **media aritmetica dei punteggi attribuiti allo scritto e all'orale**.
- Il **punteggio globale** della parte specifica dell'esame ESABAC risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.

Punteggi				Punteggio finale
Colonna 1 - Punteggio prova scritta di lingua e letteratura francese /15	Colonna 2 - Punteggio colloquio di lingua e letteratura francese /15	Colonna 3 - Punteggio complessivo in lingua e letteratura francese /15 (media – con eventuale arrotondamento - tra punteggio colonna 1 e punteggio colonna 2)	Colonna 4- Punteggio prova scritta di storia /15	Colonna 5 – PUNTEGGIO FINALE /15 in base alla media matematica dei voti di lingua e letteratura francese e di storia (media – con eventuale arrotondamento - tra punteggio colonna 3 e punteggio colonna 4)

CASI SPECIFICI

- Se il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC è **inferiore a 10/15**, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta (art.7, comma 4 D.M. n.95/2013);
- analogamente, nel caso in cui il candidato **non superi l'esame di Stato** in quanto, ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, la Commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto della quarta prova scritta (un secondo verbale servirà a documentare tale rideterminazione).

CERTIFICAZIONE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello allegato all'O.M. 257/17 (riportata nella slide successiva) per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del Baccalauréat. Tale modello viene inviato dall'Istituzione Scolastica interessata al Rettorato dell'Académie di Nizza.



Annexe 4
Allegato 4



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Denominazione dell'Istituzione scolastica Nom de l'établissement scolaire «denominazione_istituzione_scolastica» Indirizzo / Adresse postale «indirizzo_postale» - «citta_istituzione_scolastica» Indirizzo e-mail / Adresse e-mail «indirizzo_mail»	«citta_istituzione_scolastica», «data_edizione_attestato_it» Modulo da inviare a : Rectorat de l'académie de Nice Division des examens et concours Bureau du baccalauréat général 53, avenue Cap de Croix 06181 Nice Cedex 02 FRANCIA
--	--

ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO
E DICHIARAZIONE DEI VOTI PER IL RILASCIO DEL BACCALAUREAT
ATTESTATION DE REUSSITE À L'ESAME DI STATO ET RELEVÉ DES NOTES POUR LA DÉLIVRANCE DU BACCALAURÉAT

Il Presidente della Commissione attesta che / Le Président du Jury atteste que

«civilita» **«NOME» «COGNOME»**
«civilite»

Nato/a il (Né(e) le) «data_nascita» a (à) «CITTA_NASCITA» («PAESE_NASCITA»)

Ha ottenuto il diploma di superamento dell'esame di Stato
A été reçu(e) à l'examen final de l'Esame di Stato
Indirizzo : «INDIRIZZO_STUDIO»
Série :
Alla sessione di (mese e anno) : «MESE_SESSIONE» «ANNO_SESSIONE»
à la session de (mois et année) :
Con un punteggio complessivo di / avec une note globale de : «punteggio_complessivo» / 100
Attribuzione della lode / attribution de la lode : «lode_it» («lode_fr»)

E ha ottenuto i voti seguenti alla parte specifica dell'esame validi per il rilascio del baccalauréat :
et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l'examen prise en compte pour la délivrance du baccalauréat :
• Lingua e letteratura francesi / Langue et littérature françaises : «media_lingua_lett» / 15

• Storia / Histoire : «storia» / 15

Media ottenuta alla parte specifica dell'esame : «media_prove_specifiche» / 15
Moyenne obtenue à la partie spécifique de l'examen :

Data di deliberazione della Commissione / Date de délibération de la Commission (jury) : «data_delib_commissione»

Il Presidente della Commissione
Le Président du Jury

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE d'esame verificherà la correttezza dei dati relativi agli alunni che superano l'esame ESABAC, rilasciando alla scuola sede d'esame un'apposita attestazione di avvenuto controllo.

I DIRIGENTI SCOLASTICI, per parte loro, verificheranno successivamente e ulteriormente i dati immessi in «piattaforma».

L'inserimento di dati non corretti pregiudica il rilascio dei diplomi di Baccalauréat da parte francese.

Il MIUR – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – fornirà alle scuole interessate precise istruzioni a riguardo.

PROVE DI ESAME

**CANDIDATI CON
DISABILITÀ E B.E.S.**

PROVE DI ESAME

CANDIDATI CON DISABILITÀ E B.E.S.

RIFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'O.M. N. 257/2017:

- Art. 2, co. 10-11: candidati interni con disabilità /DSA
- Art. 4, co. 22: effettuazione esame fuori dalla sede scolastica
- Art. 15, co. 5, lett. h) – i): adempimenti della seduta preliminare
- Art. 20, co. 5: correzione e valutazione prove scritte per disabili/DSA
- Art. 22: esami dei candidati con disabilità
- Art. 23: esami dei candidati con DSA / BES
- Art. 24: assenze dei candidati, sessione suppletiva e straordinaria

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 1-2, O.M. N. 257/2017

PROVE EQUIPOLLENTI:

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Cdc, predispone PROVE EQUIPOLLENTI a quelle assegnate agli altri candidati.

Tali prove possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi o nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 3-4, O.M. 257/2017

DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE DI SUPPORTO:

- per la predisposizione delle prove d'esame la Commissione può avvalersi di personale «esperto»;
- per lo svolgimento delle prove la Commissione se del caso si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'a.s.;
- il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente di Commissione sulla base del documento del Cdc, acquisito il parere della Commissione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 5, O.M. 257/2017

CANDIDATI NON VEDENTI/ CANDIDATI IPOVEDENTI:

- **NON VEDENTI:** i testi della 1^a e 2^a prova sono trasmessi dal MIUR anche tradotti in linguaggio braille sulla base della preventiva richiesta delle scuole;
- per i candidati che non conoscono il braille si possono richiedere ulteriori formati (audio/testo), autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria;
- **IPOVEDENTI:** i testi della 1^a e 2^a prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole che indicano a SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 8, O.M. 257/2017

CANDIDATI NON VEDENTI/ CANDIDATI IPOVEDENTI (2):

- per i **candidati che non conoscono il braille** la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria;
- per i **candidati ipovedenti** i testi della 1[^]/2[^] prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'Istituto scolastico interessato che in ogni caso provvede a comunicare alla Struttura Tecnica Esami di Stato del MIUR, la percentuale di ingrandimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 8, O.M. 257/2017

TEMPI PIU' LUNGI NELL'EFFETUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO:

i **tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica/scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dalla **l. 104/1992 art. 16, co. 3,**

NON POSSONO,

di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

In **casi eccezionali** la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del Cdc, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 6-7, O.M. 257/2017

PROVE PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE:

- solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere alla struttura tecnica Esami di Stato, per il tramite dell'USR, apposito plico cartaceo che, come per le prove in braille, sarà possibile ritirare presso l'Amministrazione Centrale;
- in ogni caso per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla struttura tecnica (segr.servizioispettivo@istruzione.it).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 4 COMMA 22.1 – 22.2, O.M. 257/2017

PROVE PER CANDIDATI FUORI SEDE: Candidati degenti in luoghi di cura, ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

- Le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
- In tali casi il DG può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica, provvedendo anche per la parte di relativa vigilanza.
- Stessa modalità si applica per gli Esami di Stato del secondo ciclo degli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo a cui sono sottoposti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 2, co. 10; ART. 22, co. 9, O.M. 257/2017

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I)

- Sono ammessi a sostenere (sulla base di motivata e puntuale delibera del Cdc) prove differenziate coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 D.P.R. 323/1998.
- Sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, O.M. 90/2001.
- I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal Cdc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 2 – co. 10; ART. 22, co. 10-11, OM. 257/2017

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (CONTINUA)

- Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone unicamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, «rapportati in quarantacinquesimi».
- Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione di cui all'art. 13 del DPR 323/1998 e non sui tabelloni affissi all'Albo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 10-11, O.M. 257/2017

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (CONTINUA)

- Il punteggio complessivo delle prove scritte effettivamente sostenute, registrato a verbale, potrà essere calcolato automaticamente con l'utilizzo di *Commissione web* o, in alternativa, calcolato proporzionalmente.
- La valutazione finale risulterà nei tabelloni all'albo senza indicazione del fatto che si riferisce al percorso didattico differenziato.
- Tale valutazione risulterà altresì nell'attestato di cui al D.P.R. 323/1998, art. 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISABILI

ART. 22, co. 12, O.M. 257/2017

CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (CONTINUA)

- Agli alunni ammessi dal Cdc a svolgere nell'ultimo anno, un percorso di studio conforme alle LINEE GUIDA e alle INDICAZIONI NAZIONALI e a sostenere l'Esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno, un credito scolastico sulla base di votazione riferita al P.E.I.
- Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 2, co. 11; ART. 23, co. 1, O.M. 257/2017

La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, debitamente certificate, relative ai candidati con DSA, ed in particolare:

- **le modalità didattiche,**
- **le forme di valutazione individuate nell'ambito di percorsi didattici individualizzati e personalizzati,**
- **e, quindi, PDP o altra documentazione predisposta dal Cdc,**

al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 23, co. 1, O.M. 257/2017

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali...

in particolare, **per le prove scritte:**

- utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione ex art. 5 DM. 5669/2011
- ricorso a dispositivi per l'ascolto di testi della prova registrati in formato mp3;
- individuazione di un componente della Commissione che possa leggere i testi delle prove scritte;
- sintesi vocale: la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 23, co. 1, O.M. 257/2017

Al fine di predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali...

in particolare, **per le prove scritte:**

- tempi più lunghi di quelli ordinari
- cura nella predisposizione della terza prova scritta in particolare per la lingua straniera
- criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma
- ricorso all'utilizzo di apparecchiature e strumenti già impiegati per le verifiche in corso d'anno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 2 – co. 11; ART. 23, co. 2, O.M. 257/2017

**CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO
DIDATTICO DIFFERENZIATO CON ESONERO
DALLA LINGUA STRANIERA**

- Sono ammessi a sostenere prove differenziate coerenti con il percorso didattico svolto, con il rilascio del solo attestato di credito formativo ai sensi del D.P.R. 323/1998, art. 13.
- Per la pubblicazione di risultati e valutazione si rinvia all'art. 22.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON DSA/BES

ART. 23, co.3, O.M. 257/2017

CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO ORDINARIO CON DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA

- La Commissione sottopone il candidato a prova orale sostitutiva nel caso di seconda prova di lingua straniera: modalità e contenuti sono stabiliti sulla base della documentazione fornita dal Cdc (v. art. 6)
- Lo svolgimento della prova avverrà lo stesso giorno della seconda prova o al termine della stessa o in un giorno successivo, ma in tempo utile per la pubblicazione.
- Il punteggio è assegnato in quindicesimi.
- Qualora la lingua straniera sia oggetto di terza prova, il candidato verrà sottoposto a prova orale secondo le stesse modalità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CANDIDATI CON BES

ART. 23, co. 4, O.M. 257/2017

La Commissione tiene in debita considerazione:

- PDP
- Elementi e Utili ed opportune indicazioni fornite dal Cdc
- Specifiche situazioni soggettive

N.B.

Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per alunni con DSA, solo qualora già impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

ASSENZE CANDIDATI: SESSIONI SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

ART. 24; ART. 14, ART. 16, O.M. 257/2017

SESSIONE SUPPLETIVA:

per i candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte

DIARIO SUPPLETIVE (ART. 14, CO. 6 SS.):

- merc. 5/7/2017: prima prova scritta h. 8,30
- giov. 6/7/2017: seconda prova scritta h. 8,30 con eventuale prosecuzione nei gg. successivi (licei artistici e musicali e coreutici)
- 2[^] giorno successivo all'effettuazione della 2[^] prova: 3[^] prova scritta

ASSENZE CANDIDATI: SESSIONI SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

ART. 24; ART. 14, ART. 16, O.M. 257/2017

SESSIONE STRAORDINARIA:

in casi eccezionali qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario di cui all'art. 14, co. 6, per i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al co. 1 art. 24.

- La Commissione una volta deciso in merito alle istanze ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore dell'USR.
- Il MIUR sulla base dei dati forniti dai direttori degli UU.SS.RR., fissa con apposito provvedimento, tempi e modalità della sessione straordinaria.

GENERALITÀ

INDICAZIONI PER LE ISTITUZIONI UBICATE IN ZONE COLPITE DAL SISMA



NEW

L'O.M. 257/17 riporta numerose indicazioni per le istituzioni scolastiche che si trovano in zone colpite dal sisma:

- Requisiti ammissione all'Esame di Stato candidati interni (art. 2, commi 2, 3, 4)
- Documento del consiglio di classe (art. 6 comma 3)
- Commissioni di esame (art.10 comma 2)
- Sostituzione componenti le commissioni (art. 11 comma 3)

CANDIDATI ESTERNI

ART.3 - COMMA 1

NEW

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera:

a) - *compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;*

ovvero di cui alla lettera

b) - *siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;*

devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

CANDIDATI ESTERNI

- E' opportuno controllare la **documentazione prodotta** che deve consistere in (art. 5 comma 1):
 - Domanda di partecipazione
 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissione
 - Ricevuta di pagamento della tassa scolastica
- **Attribuzione del credito scolastico e formativo** (massimo 1 punto) ai sensi dell'art.8 commi 9, 10, 11 e 12

IRREGOLARITÀ INSANABILI

ART. 15 - COMMA 6

Il Presidente della Commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi **irregolarità insanabili**, provvede a darne **tempestiva comunicazione al Ministero** cui compete, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

CANDIDATI NON ITALIANI

CANDIDATI ESTERNI

ART.3 - COMMI 6 E 7



NEW

6. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi della legge 25 gennaio 2006, n. 29, **che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.**

7. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che in Italia o in Istituzioni scolastiche italiane all'estero abbiano frequentato con esito positivo classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali

SCUOLE SEDE DI BALLOTTAGGIO

ART.14 - COMMA 1

NEW

Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di **ballottaggio** delle elezioni amministrative la **terza prova si effettua il 27 giugno** anziché il 26 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule alla istituzione scolastica).

La quarta prova scritta: martedì 27 giugno 2017, ore 8.30. **Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio** delle elezioni amministrative **la quarta prova si effettua il 28 giugno** anziché il 27, e comunque il giorno successivo allo svolgimento della terza prova scritta.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

ART. 15 - COMMA 4

Tutti i componenti la Commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il Presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Nel comma non si riscontra più la seguente frase:

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con uno o più candidati interni nel caso in cui il competente consiglio di classe abbia disposto la nomina motivandola in modo puntuale e dichiarando che si tratta di nomina assolutamente necessaria e pertanto rientrante nella previsione di cui alla circolare n. 2 del 23 febbraio 2016, punto 1.d., criterio generale h.

Nella circolare n. 2 del 9 marzo 2017 al punto 1.d, criterio h si legge ancora:

«A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare»

PROVE IN FORMATO SPECIALE

ART. 22 - COMMA 7



NEW

In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale, le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail:

segr.servizioisp@istruzione.it

QUALIFICA PROFESSIONALE CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI ISTRUZIONE PROFESSIONALE ART. 2 - COMMA 15 E ART. 3 - COMMA 2 O.M. 257/2017

- I candidati interni agli esami di Stato per gli indirizzi di **istruzione professionale**, per **abbreviazione del merito**, **non sono tenuti a presentare il diploma di qualifica** (art. 2 comma 15).
- I candidati esterni per gli indirizzi di **istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso del diploma di qualifica** (art. 3 comma 2).

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11- COMMA 6

Relativamente alla **correzione delle prove scritte**, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la **presenza in Commissione del Presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area**. Resta ferma la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11 - COMMA 7

Durante l'espletamento del **colloquio**, nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari, **devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame** relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera Commissione che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

ASSENZA DEI COMMISSARI

ART. 11 - COMMI 8, 9

8. Qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera Commissione. In luogo del Presidente, deve essere presente in Commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea dei componenti della Commissione di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve riferirsi a casi di **legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.**

VERBALIZZAZIONE

ART. 25 - COMMA 3

La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, l'applicativo «Commissione web» che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

ART. 8, COMMI 1 E 3

NOTA MIUR N. 6193 DEL 01/06/2017

La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al **decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009**, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso.

Nel caso della **abbreviazione del corso di studi**, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), il credito scolastico, per l'anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

ART. 26 - COMMA 5

(Eliminazione richiesta redazione scheda di motivazione di attribuzione lode)

Condizioni:

- a) aver conseguito il credito scolastico massimo senza usufruire di alcuna integrazione;
- b) aver riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
- c) aver conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe;
- d) aver conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

INDICAZIONI PER I LICEI SCIENTIFICI

ART. 26 - COMMA 11

In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti delle relative Commissioni d'esame possono compilare un **questionario**, disponibile **nell'applicativo «Commissione web»** o **nel SIDI**, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame.

E' disponibile sul SIDI e nell'applicativo «Commissione web» **una griglia di valutazione** che la Commissione potrà adottare che la commissione può adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.

RILEVAZIONE DELLE SCELTE NELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

- La rilevazione verrà effettuata **su base campionaria** su un numero limitato di scuole che ne riceveranno specifica comunicazione.
- I dati dovranno essere comunicati **tramite SIDI**.

TERZA FASE DEL MONITORAGGIO REGIONALE

NOTA REGIONALE PROT. 1142/2017

NOTA REGIONALE PROT. 5219/2017

In base alla necessità di acquisire dati aggiornati sulla tipologia di traccia scelta e svolta dai candidati alla prima prova dell'esame di stato la terza fase del monitoraggio di cui alla nota regionale prot.n. 1142/2017 avverrà tramite **form on-line** che dovrà essere compilato, a cura delle segreterie scolastiche, con i dati relativi a **ciascuna commissione presente in istituto**.

Il form dovrà essere compilato **entro le ore 11.30 del giorno 21 giugno 2017**.

Per agevolare la compilazione, da parte delle commissioni, si consiglia alle segreterie scolastiche di **consegnare la stampa della scheda ai Presidenti di Commissione il giorno dell'insediamento della commissione stessa il 19/06/2017**.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/1

Fra le premesse dell'OM 257/2017 viene inserito il

D.P.R. n. 263/2012

regolamento «per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei CPIA, ivi compresi i corsi serali» entrato in vigore il 26/2/2013: primo a.s. di applicazione 2013/14.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/2

ART. 2 - COMMA 1 LETT. A (CANDIDATI INTERNI)

- Fra candidati interni sono compresi gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo periodo didattico (V)
- Essi devono avere **valutazione non inferiore a 6/10** in tutte le **discipline**, comprese quelle **«per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione ... l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili»**

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/3

ART. 2 - COMMA 6 (CANDIDATI INTERNI)

Validità dell'anno scolastico (tre quarti frequenza) su **PSP: percorso di studio personalizzato**

- Monte ore ordinamentale previsto dal D.P.R. 263/12 e Linee guida, sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (max. 10%) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari a non più del 50% del monte ore complessivo previsto per il periodo didattico frequentato).

NB L'eventuale FAD è compresa nel monte ore.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/4

ART. 3 - COMMA 3 (CANDIDATI ESTERNI) ART. 8 - COMMA 5 (CREDITO SCOLASTICO)

Art. 3 comma 3 (Candidati esterni)

Non è prevista l'ammissione di candidati esterni in tre casi:

- **corsi quadriennali sperimentali**
- **percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corsi serali)**
- **indirizzi del previgente ordinamento, tranne indirizzo sportivo del Liceo della Comunicazione (ad esaurimento)**

Art. 8 comma 5 (credito scolastico)

Il credito del secondo periodo (classi III e IV) «è attribuito moltiplicando per due il credito scolastico assegnato a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati». A questo si aggiunge il credito dell'ultimo periodo didattico (classe V) .

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/5

ART. 20 - COMMA 6

(CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE)

Quando il **PSP (Percorso di Studio Personalizzato)** «prevede, nel terzo periodo didattico, **l'esonero dalla frequenza** di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad **interdiscipline**», i candidati «possono – **a richiesta** – essere **esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio**. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio. **Viene fatto salvo l'accertamento delle conoscenze in esito del profilo professionale**».

EUROPASS

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/1

O.M. 257/2017 ART. 27 - COMMA 1

A decorrere dall'a.s. 2015-2016 gli istituti di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi vigenti, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 il **“Supplemento Europass al Certificato”**.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /2

O.M. 257/2017, ART. 27 - COMMA 2

Il “Supplemento Europass al Certificato” è **un documento standard, diffuso e riconosciuto nella UE, riferito a ciascun indirizzo di studio**, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /3

O.M. 257/2017, ART. 27 – COMMA 3

NEW

Il "Supplemento Europass al Certificato" descrive il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, per dare **trasparenza al titolo di studio** in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali.

Costituisce un **complemento del diploma finale** e del certificato conclusivo del diplomato e **non rappresenta una certificazione delle competenze** acquisite dal singolo studente.

Si aggiunge agli altri documenti Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall'Unione Europea per l'inserimento nel lavoro e la mobilità anche al di fuori del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /4

O.M. 257/2017, ART. 27 – COMMA 4



NEW

I Supplementi sono stati elaborati per l'Italia dal **MIUR** e dal **Centro Nazionale Europass** e sono distinti per gli indirizzi di studio dell'istruzione liceale, tecnica e professionale, e resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione Alunni - Esami di Stato - Adempimenti Finali.

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO/5

O.M. 257/2017, ART. 27 – COMMA 5



Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento.

Le scuole non dovranno apportare alcuna modifica, ma **stampare il certificato e consegnarlo allo studente diplomato** (vedi a riguardo Nota MIUR n. 5952 dell'1.6.2016).

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO /6

O.M. 257/2017, ART. 27 – COMMA 6



Sul **modello individuale di certificazione** conclusivo dell'Esame di Stato (D.M. 3 marzo 2009 n. 26) **le scuole potranno inserire, oltre ai dati già presenti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro,** nell'apposito campo "Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

Il sistema Sidi (area Gestione Alunni- Esami di Stato) **permetterà di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema;** nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

O.M. 257/2017, ARTT. 6, 8

L'O.M. 257/2017 richiama in diversi punti **l'alternanza scuola lavoro**, a riprova dell'importanza attribuita a questa metodologia didattica anche in sede di esame di Stato.

- Al **documento del consiglio di classe** possono essere allegati **atti e certificazioni** relativi alle esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage e di tirocinio eventualmente promosse (art. 6 comma 7).
- La **valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro** concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce alla definizione del **credito scolastico** (art. 8 comma 6).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

O.M. 257/2017, ARTT. 14, 19

- Ai fini di un'adeguata organizzazione dell'esame, il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati a comunicare la **tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio**, fra cui è compresa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, stage o tirocinio (art.14 comma 4).
- Nell'elaborazione della **terza prova scritta**, la Commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio (art. 19 comma 4).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

O.M. 257/2017, ART. 21

- Il **colloquio** ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze di ASL (art. 21 comma 2).
- La Commissione organizza il **colloquio**, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe (art. 21 comma 5).

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E
BUON LAVORO**